

N. 02106/2013REG.PROV.COLL.
N. 04538/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4538 del 2012, proposto dalla società Montrosset Alfonso Srl, in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con Le Grenade Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lubrano, Enrico Lubrano e Maria Paola [Roulet](#), con domicilio eletto presso lo Studio Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Comune di Brissogne, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Fantini e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via Flaminia 354;

nei confronti di

Societa' Henriet Germano & C. Snc, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. con True Romilda s.n.c. e Irva Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Consol e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Valle D'aosta n. 33/2012, resa tra le parti,

concernente affidamento lavori di estrazione inerti in località *Chez les Volget*: annullamento d'ufficio del verbale di aggiudicazione provvisoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brissogne e della Società Henriet Germano & C. Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Filippo Lubrano, Claudio De Portu, Adriano Consol e Gabriele Pafundi;

Vista la prima censura dell'appello in esame con la quale Montrosset Alfonso Srl si duole della sentenza impugnata, laddove questa ha affermato la legittimità dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione provvisoria della concessione di sfruttamento di area estrattiva per la mancata dichiarazione, da parte del signor Roberto Montrosset, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006; quest'ultimo, infatti, non rientrerebbe nel novero dei soggetti tenuti alla dichiarazione di assenza del pregiudizio morale in quanto mero procuratore speciale della società privo di poteri di rappresentanza organica e dunque escluso dall'ambito applicativo della norma sancita dal menzionato art. 38 che andrebbe interpretata in senso ristretto e senza possibilità di estensione analogica;

Considerato che dalla documentazione versata in atti (in particolare certificato camerale, statuto societario, legge di gara), risulta che:

- a) sono rappresentanti sociali l'amministratore unico e, in caso di nomina del consiglio d'amministrazione (come nel caso di specie), il presidente ed i singoli consiglieri delegati;
- b) Roberto Montrosset è titolare della metà delle azioni sociali, è consigliere

d'amministrazione della società e procuratore speciale munito di potere di rappresentanza (ancorchè limitato a singole categorie di attività comunque rilevanti);

c) ricorrono i presupposti applicativi della norma sancita dal menzionato art. 38 co. 1 lett. c), non avendo le limitazioni al potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 2384 co. 2 cod. civ. una portata restrittiva dell'applicabilità del predetto art. 38 (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011 n. 513);

d) non sussistono margini di incertezza in ordine al contenuto della legge di gara nella parte in cui esclude dalla procedura i soggetti che risultino puramente e semplicemente condannati in sede penale;

Rilevato che il signor Roberto Montrosset è stato raggiunto negli ultimi venti anni da sette condanne penali, di cui sei passate in giudicato e tre irrogate negli ultimi cinque anni riguardanti reati ambientali e che tale circostanza appare oggettivamente incidente sulla affidabilità morale e professionale dell'amministratore;

Considerato pertanto che l'appello deve essere respinto, in quanto i fatti ora esaminati sono autonomamente sufficienti per giustificare l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione provvisoria, potendosi conseguentemente prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla società contro interessata nonchè degli ulteriori mezzi di impugnazione relativi alla figura di altro procuratore speciale della società (signor Di Nunno) ed alla domanda di risarcimento del danno (che non può ovviamente trovare ingresso)..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. da versarsi per

metà alla Henriet Germano & C. Snc e per metà al Comune di Brissogne.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013

con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)